

DECRETO AIUTI QUATER LE NOVITÀ FISCALI IN SINTESI

Il 10 novembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. “Decreto Aiuti quater”.

Di seguito si richiamano, in sintesi, le **principali novità fiscali annunciate**.

<p>Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale</p>	<p>I crediti d'imposta per energia elettrica e gas sono riconosciuti anche per le spese sostenute nel mese di dicembre 2022, alle stesse condizioni previste dal D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti ter). Si ricorda, a tal proposito, che il Decreto Aiuti ter aveva tra l'altro esteso la spettanza del credito d'imposta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica.</p> <p>I crediti d'imposta relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30.06.2023, ferma restando la facoltà di cessione.</p> <p>A pena di decadenza dovrà essere trasmessa, entro il 16.03.2023, un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 all'Agenzia delle entrate, con riferimento ai crediti maturati nel terzo e nel quarto trimestre (prima il termine era del 16.02.2023). È necessario attendere, a tal fine, apposito provvedimento da parte delle Entrate.</p>
---	--

Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

Sono **rideterminate**, fino al **31.12.2022** le **aliquote di accisa** di benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, GPL usati come carburanti, gas naturale usato per autotrazione. L'**aliquota Iva** applicata al gas naturale usato per autotrazione è invece stabilita al 5%.

Gli esercenti i **depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa** e gli esercenti gli **impianti di distribuzione stradale di carburanti** dovranno trasmettere, **entro il 13 gennaio 2023**, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti oggetto dell'agevolazione in esame **giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022** (salvo non sia prorogata la riduzione delle aliquote).

Misure di sostegno per

Le imprese residenti in Italia possono richiedere

la **rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale** ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i **consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023.**

Le imprese interessate dovranno formulare apposita **istanza ai fornitori**, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da **adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.**

fronteggiare il caro bollette

Le imprese che accederanno di questa forma di rateazione potranno beneficiare di un **tasso di interesse calmierato** (che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei Btp di pari durata) e potranno vedersi sottoporre un piano con **massimo di 48 rate mensili.** È prevista la **decadenza dalla rateazione** in caso di mancato pagamento di **due rate consecutive.**

Gli oneri della rateazione saranno a carico dei fornitori. Questi ultimi, però, potranno chiedere una **fideiussione assicurativa contro garantita da Sace.** Potranno anche beneficiare, a determinate condizioni, di **finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica.**

Questa misura richiede l'**autorizzazione Ue**, che, come noto, potrebbe richiedere anche qualche mese; si tratta quindi, presumibilmente, di una **norma introdotta per anticipare una misura che sarà confermata, per tutto il 2023,** dalla Legge di bilancio.

Misure fiscali per il welfare aziendale

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, **non concorrono a formare il reddito** il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai **lavoratori dipendenti** nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il **pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000** (in luogo del precedente limite di euro 600, introdotto dal Decreto Aiuti bis).

Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento

Dal prossimo 1° gennaio il **limite per la circolazione del contante passa da euro 1.000 ad euro 5.000.**

Viene contestualmente introdotto un **contributo per**

L'adeguamento degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in considerazione delle novità introdotte dall'articolo 18 D.L. 36/2022, che ha previsto la possibilità, per coloro che acquistano con metodi di pagamento elettronico, di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una **lotteria nazionale**.

Il **credito d'imposta** riconosciuto sarà pari al **100% della spesa sostenuta, entro il limite di euro 50** per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa di euro 80 milioni per l'anno 2023.

Modifiche alla disciplina sul superbonus: condomini

Il **superbonus** passa dal **110% al 90% dal 2023**; continueranno a beneficiare del 110% soltanto i **condomini** che **avranno già deliberato l'intervento e avranno già presentato, entro il 25 novembre, la CILAS**.

È possibile beneficiare del **superbonus al 110% fino al 31 marzo 2023** (in luogo del 31 dicembre 2022) per le unifamiliari, se è stato **completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022**.

Per gli **interventi avviati dal 1° gennaio 2023** sulle **unifamiliari** è possibile beneficiare del **superbonus al 90%** fino al 31 dicembre 2023, se sono rispettate le seguenti **due condizioni**:

Modifiche alla disciplina sul superbonus: unifamiliari

- **l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale,**
- **il reddito non risulta superiore a 15.000 euro.**

Il reddito di cui al secondo punto deve essere calcolato secondo uno specifico meccanismo dettato dalla stessa norma, in forza del quale **la somma dei redditi complessivi posseduti nell'anno precedente** quello di sostenimento della spesa dal contribuente e dai familiari deve essere **diviso per un numero stabilito dalla norma in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (inteso come richiedente, coniuge e familiari a carico)**.